

Deliberazione 17 maggio 2010 – VIS 30/10

Chiusura del procedimento avviato nei confronti della società Italgas S.p.A. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 12 dicembre 2008, VIS 110/08

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 maggio 2010

Visti:

- l’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l’articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata ed integrata, recante “*Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas*” (di seguito “*Testo integrato*”);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2008, VIS 110/08.

Fatto

1. L’analisi dei dati riferiti al 2007 che le imprese di distribuzione di gas naturale hanno comunicato all’Autorità, ai sensi dell’art. 32 del Testo integrato, evidenziava anomalie da parte di alcune società, tra cui Italgas S.p.A. (di seguito: Italgas), nel rispetto dell’art. 11, comma 2, del Testo integrato, nella parte in cui impone alle imprese di distribuzione l’obbligo di arrivare sul luogo di intervento entro sessanta minuti dalla chiamata di pronto intervento per almeno il 90% delle chiamate.
2. Pertanto, gli uffici dell’Autorità chiedevano alla suddetta società di spiegare le ragioni delle predette anomalie e di fornire informazioni di dettaglio per ciascuna chiamata di pronto intervento ricevuta.
3. Le risposte pervenute evidenziavano ancora anomalie nel rispetto dell’obbligo di pronto intervento. Conseguentemente, gli uffici dell’Autorità, in data 9 settembre

2008 (prot. n. 27285), inviavano ad Italgas un'ulteriore richiesta di chiarimenti sulle modalità utilizzate per calcolare il tempo di arrivo sul luogo di chiamata. I chiarimenti forniti in riscontro alla suddetta richiesta non apparivano tuttavia soddisfacenti.

4. Pertanto, con deliberazione VIS 110/08, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Italgas, un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per aver violato, nell'anno solare 2007, l'art. 11, comma 2, del Testo integrato, per l'impianto di distribuzione di Ravanusa (AG). In particolare, era emerso che, a fronte di un numero complessivo di 93 (novantatre) chiamate di pronto intervento, i tecnici della società in 11 (undici) casi avevano impiegato più di sessanta minuti per recarsi sul luogo dell'intervento.
5. Il procedimento è stato avviato sulla base dei dati di sicurezza comunicati dalla società Sicilianagas (fusa per incorporazione in Italgas con decorrenza primo luglio 2008) e delle successive verifiche effettuate dall'Autorità, anche alla luce dell'art. 12, comma 5, della deliberazione ARG/gas 120/08 che prevede la franchigia di una chiamata nel caso l'impresa distributrice non sia giunta sul luogo di chiamata entro 60 minuti per cause ad essa imputabili.
6. Nel corso dell'istruttoria, con lettera 23 aprile 2009 (prot. n. 22395), Italgas ha presentato memoria difensiva deducendo che la comunicazione del mancato rispetto dell'obbligo di pronto intervento di cui all'art. 11, comma 2, del Testo integrato era dovuta, in relazione all'impianto di Ravanusa, ad un errore materiale nella trascrizione dei dati.
7. Alla luce di ciò, l'Autorità, con lettera 30 luglio 2009 (prot. n. 44106), ha chiesto di fornire, nelle forme di cui agli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione del legale rappresentante contenente la rettifica del suddetto errore materiale, con indicazione dei dati corrispondenti al vero.
8. Con due successive note in data 27 agosto 2009 (prot. n. 49371/A) e 17 settembre 2009 (prot. n. 53412/A) Italgas ha prodotto la documentazione richiesta.
9. Con nota del 1 febbraio 2010 (prot. n. 4846), il responsabile del procedimento ha comunicato a Italgas le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01.

Valutazione giuridica

10. Italgas ha evidenziato che il mancato rispetto dell'obbligo di pronto intervento, relativamente all'impianto di Ravanusa, è dipeso da un errore materiale avvenuto in fase di trascrizione dei dati di una chiamata avvenuta in Riesi, rubricata al n. 260 del registro di Pronto Intervento in data 20 febbraio 2007 e indicata con codice richiesta n. 12344 della Tabella N di cui all'art.62, comma 6, lett. a, del Testo integrato.
11. Dal registro di pronto intervento allegato alla memoria di Italgas emerge che la suddetta chiamata è pervenuta alle ore 17.45 del 20 febbraio 2007 e che l'intervento ha avuto inizio alle ore 18.10 ed è terminato alle ore 19.30 dello stesso giorno.
12. Tali dati sono confermati dall'attestato di intervento redatto dall'addetto intervenuto sul luogo della segnalazione, anch'esso allegato alla memoria di Italgas.
13. Italgas osserva che la comunicazione del mancato rispetto dell'obbligo di pronto intervento è dovuta al fatto che, in fase di trascrizione dei dati dell'intervento nella Tabella N (all. n. 4), l'addetto avrebbe erroneamente indicato come ora della

- chiamata le 15.45, invece delle 17.45, mentre avrebbe correttamente trascritto l'ora di arrivo del personale addetto sul luogo di chiamata avvenuta alle ore 18.10.
14. Quanto affermato da Italgas trova conferma nel registro di pronto intervento e nell'attestato di intervento dai quali si evince che, con riferimento alla suddetta chiamata del 20 febbraio 2007 (n. 260), il tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento è stato di 25 minuti, anziché di 145 minuti, come invece erroneamente trascritto nella Tabella N.
 15. Italgas ha quindi commesso un mero errore materiale nella trascrizione di dati la cui reale consistenza risulta peraltro da un documento – il registro di pronto intervento – recante vidimazione notarile.
 16. I dati contenuti nel suddetto registro evidenziano che Italgas, tenuto conto della franchigia di cui all'art. 12, comma 5, della deliberazione ARG/gas 120/08, ha raggiunto, anche per l'impianto di Ravanusa, l'obbligo di cui all'art. 11, comma 2, del Testo integrato. Infatti, con riferimento all'unica chiamata non coperta dalla franchigia prevista dalla deliberazione ARG/gas 120/08, ossia la chiamata del 20 febbraio 2007, l' esercente è arrivato sul luogo entro il tempo massimo di 60 minuti.
 17. Peraltro, con lettera del 27 agosto 2009, Italgas, su richiesta dell'Autorità, ha reso, nelle forme di cui agli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante il rispetto dell'obbligo di pronto intervento. Questa circostanza consente di portare a 9 (considerando la franchigia di un evento) le chiamate fuori standard sulle 93 ricevute, quindi ad una percentuale in linea con l'obbligo di servizio.
 18. Quanto sopra evidenzia che la condotta di Italgas non è idonea ad integrare la violazione contestata con la deliberazione VIS 110/08

DELIBERA

1. non si ravvisa la violazione dell'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 168/04;
2. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Italgas S.p.A, con sede legale in Largo Regio Parco, n. 9, 10513 Torino, e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

17 maggio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis